

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1878

PRESIDENTE. Ma mi permetta, ella ha ritirato il suo ordine del giorno e non può più parlare.

BONACCI. Io torno a presentarlo.

PRESIDENTE. Ella non può. Questo non lo potrebbe fare che un membro della Commissione.

SELLA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA. La questione è talmente grave che io mi permetto di pregare la Camera di volere per eccezione acconsentire all'onorevole Bonacci di spiegare le sue idee.

La Commissione ebbe questo documento all'ultimo momento: è una questione di buona fede, e quindi è bene che ci spieghiamo chiaramente. La proposta che io faccio, a nome del relatore e della Commissione si è, che la Camera per eccezione e derogando addirittura al regolamento, permetta all'onorevole Bonacci di dire la sua impressione, e se occorre, voglia anche la Camera essere cortese di permettere alla Commissione di esporre la sua. Forse anche, io credo, l'onorevole ministro desidererà d'interloquire sopra questo delicato e gravissimo argomento.

PRESIDENTE. Il presidente è sempre agli ordini della Camera, ma desidera di constatare che non ha derogato al regolamento che ha il dovere di fare rispettare.

Il regolamento dice che quando un ordine del giorno od una proposta è stata ritirata non può più essere riprodotta salvo da un membro della Commissione.

SELLA. È precisamente per questo che io proposi che fosse messo ai voti, come eccezione, e come deroga al regolamento di accordare la parola all'onorevole Bonacci.

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se crede di dover concedere la facoltà di parlare all'onorevole Bonacci.

(La Camera accorda.)

L'onorevole Bonacci ha facoltà di parlare.

BONACCI. Io chiedeva soltanto che non mi si facesse un trattamento differenziale, poichè era stato già invitato l'onorevole Mussi a presentare un ordine del giorno; quindi io credeva di essere nel mio diritto di presentare anche in questo momento quell'ordine del giorno che aveva di già presentato a principio e solo condizionatamente dichiarato di ritirare.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Bonacci, la prego di credere che io non ho usato alcun *trattamento differenziale*, all'onorevole Mussi.

Ella ha il diritto come qualunque deputato di proporre in qualunque momento della discussione

un ordine del giorno, ma il regolamento prescrive tassativamente che quando la discussione è chiusa gli ordini del giorno che sono proposti non possono più essere svolti; l'articolo poi 66 del regolamento stesso prescrive tassativamente che quando un ordine del giorno è ritirato dal suo autore non può più essere ripreso da altri che da uno dei membri della Commissione.

L'onorevole Sella per considerazioni gravi ha proposto che si dovesse derogare da questo articolo del regolamento; la Camera ha acconsentito e il presidente è agli ordini della Camera senza far *trattamenti differenziali*.

BONACCI. Io era lontano le mille miglia dal muovere un rimprovero all'onorevole presidente, il quale so quanta benevolenza abbia per me e per tutti quelli che fanno parte di questa Camera; io volevo soltanto spiegare il mio pensiero, e giustificarmi dal rimprovero che mi si potesse fare di un pentimento, di avere cioè voluto far rivivere una proposta che io avessi ritirata, mentre in verità io non aveva che condizionatamente dichiarato di ritirarla.

Io aveva espresso soltanto l'intenzione di ritirare quella proposta di fronte alle osservazioni del relatore e dell'onorevole ministro delle finanze. Ma quando dopo quelle mie dichiarazioni è venuto fuori l'onorevole relatore e con un nuovo discorso ha modificato le dichiarazioni che aveva fatte ieri, allora io mi sono sentito in dovere di mantenere quella proposta, e dico brevemente le ragioni di questa mia determinazione.

Una sola ragione poteva consigliarmi a ritirare quella proposta, e sarebbe stata l'evidenza sfolgorante che quella interpretazione esiziale per alcune nostre industrie, le quali vivono di esportazione, fosse assolutamente inammissibile.

Tuttavia, come ieri ebbi l'onore di dire alla Camera, il dubbio sorse in seno della Commissione, che il pattuito aumento di dazi potesse essere applicato immediatamente.

Vi è bensì nel trattato un articolo 16, il quale dice che i nostri prodotti importati in Francia godranno del trattamento dalla Francia assicurato alla nazione più favorita. Non di meno si dubitò se, in virtù di questo articolo, l'applicazione dei nuovi dazi dovesse essere sospesa finchè con la stipulazione di nuovi trattati di commercio tra la Francia ed altre nazioni lo stesso aumento di dazi non fosse applicato anche ad altri Stati.

Il dubbio sorse, la Commissione interrogò il Governo, ed il Governo rispose che questo a lui non sembrava dubbio. La Commissione si contentò di questa dichiarazione e la relazione dell'onorevole Luzzatti spiega la ragione per la quale a lui ed alla